

Prot.: 450694/RU

TAR N. 2024 - 38

**REGOLAMENTO (UE) 2024/1825 DELLA COMMISSIONE DEL 1° LUGLIO 2024
RELATIVO ALL'INTRODUZIONE E ALLA GESTIONE DI UN CONTINGENTE
TARIFFARIO PER LO ZUCCHERO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE)
2024/1392 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO A
MISURE TEMPORANEE DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI CHE
INTEGRANO LE CONCESSIONI COMMERCIALI APPLICABILI AI PRODOTTI
UCRAINI A NORMA DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE E
L'UCRAINA**

Roma 08/07/2024. - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 2 luglio 2024, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1825 della Commissione del 1 luglio 2024 relativo all'introduzione e alla gestione di un contingente tariffario per lo zucchero a norma del Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina.

In particolare, la Commissione ha considerato l'articolo 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2024/1392, il quale prevede una misura di salvaguardia automatica per uova, pollame, zucchero, avena, granturco, semole e miele che deve essere attivata se i volumi cumulativi delle importazioni di uno o più di tali prodotti avvenute dal 1° gennaio 2024 in uno specifico periodo raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023.

La Commissione ha inoltre considerato che i volumi cumulativi delle importazioni di zucchero dal 1° gennaio 2024 hanno raggiunto la corrispondente media aritmetica di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, che è superiore al volume del contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso Regolamento.

Pertanto, la Commissione, con il Regolamento (UE) 2024/1825, ha stabilito:

- all'articolo 1 che il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6704, sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2024/1392, è reintrodotta fino al 31 dicembre 2024;
- all'articolo 2 che il contingente tariffario stabilito nell'allegato del Regolamento (UE) 2024/1825 e introdotto a partire dal 1° gennaio 2025 a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), del Regolamento (UE) 2024/1392 si applica entro i limiti quantitativi fissati in tale allegato per quanto riguarda i prodotti in esso elencati;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

- all'articolo 3 che il contingente tariffario di cui all'allegato del Regolamento (UE) 2024/1825 è gestito dall'Unione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica dello zucchero, come stabilito negli articoli da 49 a 54 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
- all'articolo 4 che per beneficiare del contingente tariffario stabilito nell'allegato del Regolamento (UE) 2024/1825, i prodotti devono essere conformi alle norme di origine dei prodotti di cui al protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Il Regolamento (UE) 2024/1825 è in vigore dal 2 luglio 2024 e si applica fino al 5 giugno 2025.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/1825, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.